



PROVINCIA DI BENEVENTO

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI
MERCATO, FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. ___ DEL ___/___/2024



INDICE

Capo I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	3
Art. 1 - Regole generali.....	3
Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	3
Art. 3 - Divieto di frazionamento artificioso e suddivisione in lotti	4
Art. 4 - Sostegno alla partecipazione delle MPMI.....	4
Art. 5 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti	5
Art. 6 - Obblighi di trasparenza	5
Art. 7 - Principio di rotazione	5
Art. 8 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	6
Art. 9 - Deroga all'obbligo di rotazione	7
Art. 10 - Affidamento dell'appalto	8
Art. 11 - Stipula contratto e pubblicazione	8
Art. 12 - Termine dilatorio.....	8
Art. 13 - Esecuzione anticipata.....	8
Art. 14 - Certificato di regolare esecuzione	8
Art. 15 - Garanzie	9
Capo II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	9
Art. 16 - Affidamenti diretti.....	9
Art. 17 - Indagini di mercato	9
Art. 18 - Determina di affidamento.....	9
Art. 19 - Requisiti da richiedere all'operatore.....	10
Art. 20 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto	10
Art. 21 - Verifica della congruità dell'offerta	10
Art. 22 - Anomalia dell'offerta.....	11
Art. 23 - Controllo dei requisiti	11
Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA	11
Art. 24 - Procedure negoziate	11
Art. 25 - L'iter procedimentale	11
Art. 26 - Le fasi della procedura	12
Art. 27 - Determina a contrarre	12
Art. 28 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.....	13
Art. 29 - L'indagine di mercato.....	13
Art. 30 - L'albo fornitori	14
Art. 31 - Individuazione degli operatori economici da invitare	15
Art. 32 - Anomalia dell'offerta.....	16
Art. 33 - Invito alla procedura	16
Art. 34 - Il contenuto della lettera d'invito	16
Art. 35 - Criteri di aggiudicazione.....	17
Art. 36 - Commissione giudicatrice	17
Art. 37 - Verifica dei requisiti	17
Art. 38 - Termine di conclusione della procedura negoziata	17
Art. 39 - Entrata in vigore	18



Capo I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Regole generali

1. Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") questa Amministrazione procede mediante il ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora, dopo apposite verifiche istruttorie, il RUP accerti l'esistenza di suddetto interesse transfrontaliero certo, si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia.

3. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice.

4. Ai sensi dell' art. 50 comma 1, lett. d) del Codice, per l'affidamento degli appalti di lavori di valore pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, il ricorso alle procedure ordinarie, in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, dovrà essere adeguatamente motivato dal RUP nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto di:

- a) principio del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) principio dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) criterio interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) principio di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;



- h) principio di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - l) principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - m) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono specificatamente improntate al rispetto dei principi di:
- a) economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per gli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 - Divieto di frazionamento artificioso e suddivisione in lotti

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 6 del Codice un appalto non può essere frazionato per eludere l'applicazione della disciplina delle soglie. Si rende, pertanto, necessario porre particolare attenzione alla definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, ai fini della eventuale corretta individuazione, da parte del RUP, di lotti funzionali e/o prestazionali, contestuali o successivi, e della eventuale previsione di opzioni e/o rinnovi dell'affidamento nel tempo.

3. Ai sensi dell'art. 58 comma 3 del Codice è parimenti vietato l'artificioso accorpamento di lotti.

Art. 4 - Sostegno alla partecipazione delle MPMI

1. Ai sensi dell'art. 58 comma 1 del Codice, ferma la necessità di tutelare il livello qualitativo delle prestazioni da affidare, nella predisposizione degli atti delle procedure di affidamento sotto soglia i



requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione sono individuati in modo da garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

2. In particolare, si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare il potenziale delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni operanti nell'ambito di riferimento, nel rispetto del principio di prossimità.

Art. 5 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure per l'affidamento di appalti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al Codice, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previsti criteri premiali relativi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. La Provincia di Benevento verificherà in fase di esecuzione degli appalti ad alta intensità di manodopera di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato per il costo della manodopera in sede di partecipazione alla gara.

Art. 6 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso, così come previsto nel parere del MIMS n. 746 del 30/09/2020.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 7 - Principio di rotazione

1. La Provincia di Benevento si impegna ad applicare per gli affidamenti sottosoglia il principio di rotazione mediante la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei. Suddetto principio evita la formazione di rendite di posizione da parte di alcuni operatori economici favorendo il perseguimento di effettiva concorrenza e sostanziale alterità qualitativa delle prestazioni oggetto di affidamento.



2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente e nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. È esclusa la rotazione per gli operatori economici soltanto invitati a precedenti procedure negoziate, senza conseguirne poi l'aggiudicazione.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nel presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico, oppure della stessa categoria di opere, oppure dello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento.

5. Per l'individuazione dello stesso "settore merceologico" si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Per l'individuazione della stessa "categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura l'eventuale analogia, ai fini dell'applicazione della rotazione, deve essere valutata, caso per caso, a partire dalla specificazione delle categorie di opere (ID.opere) nonché le singole prestazioni afferenti l'eventuale servizio precedentemente affidato, individuate, rispettivamente, nelle tavole Z-1 e Z-2 allegate al c.d. Decreto parametri (DM 17 giugno 2016).

6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica che:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, siano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 8 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedure sottosoglia di cui all'art. 50 del Codice, avvengono ripartendo gli stessi in fasce di importo, dettagliate per ciascuno dei suddetti settori nelle tabelle seguenti.

2. Il principio di rotazione di cui al precedente articolo si applica nell'ambito di ciascuna fascia di valore economico definita per un settore.

Settore I: Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
E1	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1 lett.c)

**Settore II: Servizi**

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
E2	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.c)

2. Per gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) alle fasce sopra elencate per il Settore II "Servizi" si aggiunge, la seguente fascia:

Fascia	Importo
F2	dalla soglia comunitaria ordinaria di cui alla fascia E2 alla soglia comunitaria per gli appalti di servizi sociali ed assimilati (art. 14 c.1, lett.d)

Settore III: Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00 sino a € 299.999,99
E3	da € 300.000,00 sino a € 599.999,99
F3	da € 600.000,00 sino a € 999.999,99
G3	da € 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.a)

Art. 9 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. In casi eccezionali, debitamente motivati, è possibile derogare al principio di rotazione.
2. Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione con motivazione sintetica contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto quando ricorrano, cumulativamente, le seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;



- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

4. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, il RUP dà atto della sussistenza della concorrenza delle condizioni di cui al precedente comma nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 10 - Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente regolamento.

Art. 11 - Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore a 70.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo pari a 70.000,00 euro, sino alle soglie comunitarie previste per servizi, forniture e lavori, avviene mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. In particolare, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è crescente in relazione al valore dell'appalto, come indicato nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 12 - Termine dilatorio

1. Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period). Pertanto la stipula del contratto può avvenire anche il giorno seguente all'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice.

Art. 13 - Esecuzione anticipata

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni di cui occorre dare specifica evidenza nella determina a contrarre.

3. Ai sensi dell'art.17 comma 9 l'esecuzione del contratto prima della sua stipulazione è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza indicate al suddetto articolo.

Art. 14 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'art. 50 comma 7, la Provincia di Benevento può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e



per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15 - Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Provincia di Benevento non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento, al netto di IVA e oneri accessori.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% (per cento) dell'importo netto contrattuale; alla stessa non si applicano le riduzioni previste all'art. 106 comma 8 del Codice.

5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

Capo II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA ed eventuali oneri accessori.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare, ricorre all'Albo Fornitori nonché interpella anche operatori economici non iscritti a suddetto elenco, ritenuti idonei, quando, date le caratteristiche tecniche della prestazione da eseguire, si riscontri nell'elenco l'assenza di operatori iscritti per quella specifica attività e/o sottocategoria o nessuno degli operatori interpellati abbia presentato offerte.

Art. 17 - Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 18 - Determina di affidamento



1. Nel caso di affidamento diretto si procede mediante la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice. Gli elementi essenziali del provvedimento sono dettagliatamente indicati all'art.20 del presente regolamento.

Art. 19 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. La Provincia di Benevento invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) piattaforma informatica di *e-procurement* della Provincia di Benevento per appalti di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore ad € 5.000,00;
- b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma.

2. L'operatore individuato in ogni caso dovrà rispettare gli obblighi in materia di digitalizzazione del Codice che impongono l'obbligo di garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale, ai fini dell'affidamento, indipendentemente dal relativo valore economico,.

3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

4. Nella determina di affidamento devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
- b) le ragioni della scelta del fornitore, ovvero rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- c) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- d) il possesso dei requisiti di carattere speciale, se richiesti;
- e) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- f) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- g) rispetto del principio di rotazione;
- h) nominativo del RUP;
- i) elementi essenziali del contratto;
- l) copertura finanziaria.

5. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

Art. 21 – Verifica della congruità dell'offerta

1. La verifica di congruità dell'offerta è svolta dal RUP indipendentemente dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.

2. Il RUP dà atto della valutazione di congruità in ragione delle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti.

3. L'attestazione di sussistenza della congruità è contenuta nel provvedimento di affidamento di cui all'art. 20 comma 4, lett. f), ovvero in apposita dichiarazione comunque precedente al provvedimento di affidamento.

4. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- b) mediante comparazione dei listini di mercato;



- c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 22 - Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 23 - Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000, anche in luogo del DGUE. La Provincia di Benevento procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore compreso fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, la Provincia di Benevento procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale);

c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011.

2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento è disposto/a decorsi i termini di Legge, anche in assenza di risposta.

Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 24 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Per appalti di servizi e forniture le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.c del Codice), al netto dell'IVA.

3. Per appalti di lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.a del Codice), al netto dell'IVA.

Art. 25 - L'iter procedimentale

1. La determinazione a contrarre costituisce l'atto di avvio della procedura negoziata nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.



2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. Gli appalti di servizi e forniture e gli appalti di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 vengono affidati previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite ricorso all'albo fornitori.

4. Gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 vengono affidati previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite ricorso all'albo fornitori.

5. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed fino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.a), ai sensi dell' art. 50 comma 1, lett. d) del Codice, è comunque possibile procedere all'affidamento mediante ricorso a procedura aperta, previa adeguata motivazione del RUP nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. In tal caso, ai fini della semplificazione della procedura, trattandosi di contratto sottosoglia, si applica l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art.107 comma 3 del Codice.

Art. 26 - Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata si articola in tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, caso per caso, sceglie fra le due suddette modalità di individuazione degli operatori in relazione alle specifiche caratteristiche dell'oggetto di affidamento;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici invitati, e successiva scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 27 - Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:

- a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- b) l'interesse che si intende soddisfare;
- c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- d) gli elementi essenziali del contratto;
- e) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- f) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare: indagine di mercato o albo fornitori;
- g) l'eventuale numero massimo di operatori ammessi al confronto, fermo il numero minimo di operatori da invitare di cui all'art. 25 comma 3 e 4;
- h) qualora previsto un numero massimo di operatori di cui alla precedente lettera, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli stessi;
- i) qualora previsto un numero massimo di operatori, in via eccezionale, previa adeguata motivazione, è possibile individuare gli stessi mediante sorteggio. Tale eccezione può essere prevista nel caso in cui, fermo restando la necessità di ricorso ai criteri di selezione di cui all'art. 31, si configuri il rischio di escludere dalla partecipazione alcuni operatori qualificati a vantaggio di altri o quando il ricorso ai criteri di selezione comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
- l) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- m) il nominativo del RUP e del DEC;
- n) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

2. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse gli elementi di cui alle precedenti lettere g, h ed i sono contenuti nella medesima.



Art. 28 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di importo indicate all'art. 8 del presente regolamento.

2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II.1 al Codice, tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo della piattaforma informatica di *e-procurement*; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto risultare registrato o registrarsi alla suddetta piattaforma.

Art. 29 - L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi afferenti la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali richiesti ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) qualora previsto un numero massimo di operatori di cui alla precedente lettera, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli stessi, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente regolamento;
- g) qualora previsto un numero massimo di operatori, le ragioni per le quali, in via eccezionale, ci si avvalga della facoltà di ricorrere al sorteggio per l'individuazione degli stessi in luogo dei criteri di selezione, come dettagliato al successivo articolo 31;
- h) il criterio di aggiudicazione dell'appalto per l'individuazione, tra gli operatori invitati, dell'affidatario;
- i) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.



Art. 30 - L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato di cui al precedente articolo, anche mediante ricorso all'Albo fornitori, costituito dalla Provincia di Benevento secondo le modalità di seguito individuate.

2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di costituire un elenco di soggetti da cui possono essere attinti i nomi di operatori economici da invitare alle procedure di appalto sottosoglia di cui all'art. 50 del Codice.

3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici mediante pubblicazione sul profilo della Provincia di Benevento, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

4. L'albo è articolato in categorie (lavori, servizi e forniture) e relative fasce d'importo.

5. L'avviso deve indicare:

- le modalità di selezione degli operatori economici;
- i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo;
- le categorie (lavori, servizi e forniture) e le fasce d'importo in cui è suddiviso l'elenco;
- i requisiti minimi afferenti la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali richiesti ai fini dell'iscrizione, parametrati per ciascuna categoria e per le relative fasce di importo.

6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo previste per le singole categorie.

7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.

8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.

10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal Servizio Staff 2 - Appalti e Contratti - Assistenza Amministrativa EELL – SUA della Provincia di Benevento, secondo le modalità e i termini previsti nell'avviso.

11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza semestrale.

12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma informatica di e-procurement.

13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.

14. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- abbiano commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
- si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.



15. Gli elenchi non appena costituiti sono pubblicati in via permanente sul sito web della stazione appaltante e sulla piattaforma informatica di e-procurement.

Art. 31 - Individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato mediante i criteri di cui al comma 9 del presente articolo o, in via eccezionale, a seguito di sorteggio, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non individuati tramite i predetti criteri o non sorteggiati.

2. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, siano essi selezionati mediante indagine di mercato di cui al precedente articolo 29 o mediante ricorso all'albo fornitori di cui al precedente articolo 30, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

3. Nei casi di cui al comma precedente, i criteri utilizzati per la scelta degli operatori sono indicati in modo puntuale nella determina a contrarre di cui all'articolo 27 al presente regolamento.

4. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, in via eccezionale, previa adeguata motivazione indicata nella determina a contrarre, ferma la necessità di ricorso ai criteri di selezione indicati al comma 9 del presente articolo, è possibile individuare gli operatori economici da invitare alla procedura mediante sorteggio. Tale eccezione può essere prevista nel caso in cui si configuri il rischio di escludere dalla partecipazione alcuni operatori qualificati a vantaggio di altri o quando il ricorso ai criteri di selezione comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

5. Nei casi di cui al precedente comma 4, in caso di ricorso ad indagine di mercato di cui all'articolo 29, si potrà procedere al sorteggio degli operatori da invitare alla procedura qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 50, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle stesse.

6. In caso di ricorso all'albo fornitori di cui all'articolo 30, qualora il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento dell'appalto da affidare dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50 del Codice, ai fini del raggiungimento del numero minimo si procederà ad un'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento dell'appalto.

7. Come previsto all'articolo 7 del presente regolamento si applica il principio di rotazione che opera con riferimento ai soli affidamenti a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici soltanto invitati a precedenti procedure negoziate non risultati aggiudicatari.

8. L'applicazione del principio di rotazione non è prevista nei casi di cui all'articolo 7 comma 6 al presente regolamento.

9. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, per l'individuazione degli operatori da invitare si applicano i criteri di seguito indicati, da utilizzare progressivamente a seconda della specificità dell'appalto da affidare.

a) Per LAVORI

Criterio n.1: Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sottocriteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di 10 operatori:

- Sottocriterio 1.1: Possesso di attestazione SOA con riferimento ai lavori della categoria prevalente e delle categorie scorporabili, se individuate;



- Sottocriterio 1.2: *[In caso di un numero di soggetti che soddisfano il sottocriterio 1.1 maggiore del numero massimo previsto di operatori da invitare]* Classifica dell'attestazione SOA della categoria prevalente, più prossima alla classifica richiesta, per favorire la selezione di MPMI secondo quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento;
- Sottocriterio 1.3: *[In caso di un numero di soggetti che soddisfano il sottocriterio 2.2 maggiore del numero massimo previsto di operatori da invitare]* Classifica dell'attestazione SOA per le categorie scorporabili, se individuate, più prossima alla classifica richiesta, per favorire la selezione di MPMI secondo quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento.

Critério n.2: qualora fossero individuati più di 10 operatori tramite il Criterio n. 1 : Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

b) Per SERVIZI E FORNITURE

Criterio n.1: Servizi/forniture analoghe (non identiche) all'oggetto dell'affidamento che dimostrino adeguata competenza nell'esecuzione della prestazione,

Criterio n.2: Fatturato più prossimo per eccesso all'importo indicato a base d'asta.

Criterio n.3 Possesso di certificazioni pertinenti all'oggetto dell'appalto di cui all'Allegato II.13 al Codice.

Criterio n.4: Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo dove deve essere eseguito il Servizio o effettuata la Fornitura, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

Art. 32 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di procedure negoziate aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionare il metodo tramite sorteggio tra quelli di cui all'allegato II.2 del Codice in sede di valutazione delle offerte.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 33 - Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure consultato l'Albo fornitori della Provincia di Benevento e formalizzati i relativi risultati, l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma informatica di *e-procurement* in dotazione alla stessa Provincia.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 34 - Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. Nella lettera di invito devono essere indicati i seguenti elementi:



- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara; nel caso di operatori economici invitati mediante ricorso all'albo fornitori è necessario richiedere la conferma del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e requisiti speciali in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione all'albo fornitori. Per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali si rende necessario l'utilizzo del DGUE;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il metodo prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 35 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.

2. Sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché gli appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

Art. 36 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dalla piattaforma informatica di *e-procurement* in dotazione alla Provincia di Benevento.

Art. 37 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 38 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi, ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato I.3 del Codice, entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.



3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 39 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.